



La DPIA (Data Protection Impact Assessment) – o anche VIP (Valutazione d'Impatto Privacy) - è un processo (che esita in un documento) inteso a descrivere il trattamento di dati personali, valutarne la necessità e la proporzionalità, nonché contribuire a gestire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento, valutando detti rischi e determinando le misure per affrontarli. E' strumento e conseguenza della responsabilizzazione del titolare, esiriferisce a un trattamento conosciuto analiticamente descritto in ogni suo aspetto; essa, perciò, assume anche una valenza organizzativa, con positiva ricaduta sul piano operativo e logistico dello studio, in particolare se osservazionale (uno studio, cioè, che si risolve esclusivamente nella raccolta ed elaborazione di dati per lo più personali). La DPIA mette dunque a disposizione, in generale:

- una descrizione sistematica del trattamento;
- la esplicitazione delle finalità del trattamento;
- una valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento;
- una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- le misure tecniche e organizzative che il titolare tiene necessarie per adottare allo scopo di mitigare tali rischi.

La DPIA è redatta dal preposto al trattamento<sup>1</sup> e oggetto di parere da parte del Responsabile della protezione dei dati.

#### DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Indicare la denominazione del trattamento<sup>2</sup>

“Sicurezza ed efficacia di Ziconotide per via intratecale nella gestione del dolore: uno studio multicentrico retrospettivo” - Codice Protocollo: L2-336.

Indicare la finalità del trattamento<sup>3</sup>

Lo scopo principale dello studio è quello di valutare la sicurezza dello ziconotide, mentre l'obiettivo secondario è analizzarne l'efficacia nella gestione del dolore cronico

Indicare le tipologie di dati oggetto del trattamento, specificando ogni tipologia di dato<sup>4</sup>

Età; Sesso; Regione di residenza; Centro di impianto; Diagnosi del dolore; Durata del dolore; Mese/anno dell'impianto Z-ITA; Sospensione del trattamento (si/no, quando, motivi, durata); Intensità del dolore (valori basali, valori dopo il trattamento); Comorbidità (tipologia, numeri); Effetto avverso (tipo, numeri, gravità, frequenza); CPK nel sangue (valori basali, valori dopo il trattamento); Usodi oppioidi (dosaggi basali, dosaggi dopo il trattamento); Velocità di titolazione; Qualità della vita (valori basali, valori dopo il trattamento).

Il trattamento comprende l'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale? Se sì qual è la logica di funzionamento?

Si, verranno utilizzati strumenti di Intelligenza Artificiale per garantire la protezione dei dati in tempo reale da minacce informatiche (es. virus, malware): file contenenti dati sono monitorati tramite sistemi di rilevamento proattivo delle minacce basati su intelligenza artificiale, che identificano comportamenti sospetti e attivano automaticamente misure di contenimento.

Indicare le tipologie di interessati al trattamento<sup>5</sup>

Pazienti adulti ( $\geq 18$  anni) con diagnosi di dolore cronico, indipendentemente dall'eziologia, sotto posti a trattamento con ziconotide mediante impianto da almeno un mese.

Indicare i soggetti interni che partecipano al trattamento quali persone espresseamente designate e autorizzate<sup>6</sup>



L'operatore principale e i suoi collaboratori. Tutto il personale coinvolto nello studio sarà adeguatamente istruito, a cura dello Sperimentatore principale, sul trattamento dei dati.

Indicare eventuali soggetti esterni che partecipano al trattamento quali titolari, responsabili o persone designate/autorizzate al trattamento<sup>7</sup>

Istituto Europeo Oncologico, IEO (centro coordinatore); Fondazione ISAL (promotore)

Descrivere il flusso di dati (cioè come i dati sono posti in studio). Occorre descrivere il flusso analiticamente nei suoi vari passaggi, operazioni, attori<sup>8</sup>

Il flusso dei dati previsto per lo studio multicentrico retrospettivo si articola nelle seguenti fasi, con indicazione delle operazioni svolte e dei soggetti coinvolti:

1. Identificazione dei soggetti eleggibili – Presso ciascun centro partecipante, una persona appositamente incaricata (diseguito "Incaricato del Centro") accede alle cartelle cliniche dei pazienti sottoposti a impianto di ziconotide per individuare i soggetti che soddisfano i criteri di inclusione definiti nel protocollo di studio. L'accesso ai dati clinici avviene tramite sistemi informatici interni del centro, nel rispetto delle policy di sicurezza e riservatezza interne al centro stesso.
2. Estrazione dei dati rilevanti – L'Incaricato del Centro estrae dalla cartella clinica esclusivamente dati pertinenti e necessari ai fini dello studio, come specificato nel protocollo. Durante questa fase i dati sono ancora in forma identificativa e non vengono trasferiti all'esterno.
3. Pseudonimizzazione dei dati – Prima dell'inserimento nella piattaforma di raccolta dati, l'Incaricato del Centro provvede a pseudonimizzare i dati, sostituendo ogni informazione identificativa diretta (es. nome, cognome, codice fiscale, numero di cartella clinica) con un codice univoco assegnato al paziente. L'elenco di corrispondenza tra il codice e i dati identificativi resta conservato esclusivamente all'interno del centro, protetto secondo le misure di sicurezza interne, e non viene mai condiviso con Fondazione ISAL o altri attori esterni.
4. Inserimento dei dati nell'eCRF – L'Incaricato del Centro inserisce i dati pseudonimizzati dall'eCRF in una case report form elettronica (eCRF) realizzata in formato Excel, collocata su un ambiente protetto OneDrive di Fondazione ISAL. L'accesso alla eCRF è protetto da password, che viene comunicata separatamente e in modo sicuro all'Incaricato del Centro. L'accesso al file è limitato esclusivamente ai soggetti autorizzati, individuati come parte del team di ricerca.
5. Verifica della qualità dei dati – Fondazione ISAL, in qualità di promotore dello studio, accede alla eCRF per verificare la completezza e la qualità dei dati caricati. In questa fase non viene trattata alcuna informazione identificativa, essendo presente nell'eCRF solo dati pseudonimizzati. Eventuali chiarimenti o richieste di integrazione vengono gestiti tramite comunicazioni dirette tra Fondazione ISAL e l'Incaricato del Centro.
6. Analisi statistica – Una volta completata la fase di raccolta e validazione, Fondazione ISAL procede ad elaborare i dati in forma aggregata, secondo quanto previsto dal piano statistico definito nel protocollo di studio. I dati analizzati non consentono l'identificazione diretta o indiretta dei singoli partecipanti.

Indicare dove vengono archiviate e conservate i dati<sup>9</sup>

I dati pseudonimizzati contenuti nella eCRF vengono conservati su OneDrive di Fondazione ISAL, con accesso controllato e tracciato. La durata della conservazione segue quanto stabilito nel protocollo enella normativa vigente, dopo di che i dati verranno eliminati o anonimizzati in maniera irreversibile.

Riguardo alla localizzazione dei dati, OneDrive è un repository cloud incluso nella suite Microsoft 365. Fondazione ISAL utilizza un tenant Microsoft 365 configurato per l'Unione Europea. In base alla documentazione Microsoft, i dati archiviati su OneDrive/SharePoint pertenenti UE sono ospitati in data center situati all'interno dell'Unione Europea, prevalentemente in Irlanda e Paesi Bassi, nel rispetto del GDPR.



**Limitazione delle finalità:** indicare la base giuridica del trattamento, cioè la sua finalità lecita, quale prevista ex artt. 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 (d'ora in poi Regolamento)<sup>11</sup>

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso informato dell'interessato, acquisito secondo le procedure dei singoli centri partecipanti. Nel caso di una parte dei centri coinvolti, in particolare IRCCS, i pazienti, al momento dell'ingresso, forniscono un consenso generale all'utilizzo dei propri dati per futuri studi di ricerca clinica, incluso il presente studio retrospettivo. In tutti gli altri casi, sarà richiesto specificamente un consenso informato per la partecipazione allo studio. Non sono previste deroghe: i dati di pazienti deceduti irreperibili non saranno raccolti né trattati in alcun modo.

Il trattamento dei dati è quindi legittimo solo sulla base del consenso espresso dall'interessato, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

**Minimizzazione dei dati:** indicare i criteri utilizzati per garantire l'adeguatezza, la pertinenza e la non eccedenza dei dati utilizzati<sup>12</sup>

Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679, i dati raccolti e trattati nello studio sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità di ricerca.

In particolare, le informazioni raccolte (esplicite ealseconde) nel punto della sezione "DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI" sono espressamente previste dal protocollo dello studio e ritenute indispensabili per valutare in modo completo la sicurezza e l'efficacia del trattamento.

**Limitazione della conservazione:** indicare per quanto tempo sono conservati i dati e i criteri per la conservazione dei dati<sup>13</sup>

Il termine di conservazione dei dati è fissato a 15 anni (25 anni per lo sponsor); si evidenzia la consapevolezza che, per gli studi osservazionali, la valenza normativa dei termini di conservazione previsti dalle disposizioni vigenti, sempre orientate a regolare gli studi interventistici, è, senon assente, comunque non direttamente ed immediatamente prescrittiva, così che viene comunque chiamata in causa la responsabilizzazione del Titolare.

È stato quindi tenuto opportuno differenziare i tempi di conservazione come segue:

- 15 anni per i centri clinici, quale periodo adeguato per garantire la tracciabilità dei dati necessari a eventuali verifiche interne, audit o controlli da parte delle autorità competenti, assicurando nel contempo la limitazione della conservazione in relazione alle finalità proprie dei centri;
- 25 anni per il promotore (Fondazione ISAL) al fine di assicurare la ricostruzione storica dello studio, a tutela della trasparenza scientifica e della solidità dei risultati pubblicati.

Al termine dei periodi indicati, i dati saranno cancellati o resi anonimi in maniera irreversibile, impedendo qualsiasi identificazione, diretta o indiretta, dei soggetti coinvolti.

**Esattezza dei dati:** indicare le misure individuali per aggiornare, correggere e cancellare i dati che risultano non esatti in riferimento alla finalità per la quale sono trattati<sup>14</sup>

Pergarantire l'esattezza dei dati in tutte le fasi dello studio, sono state previste specifiche procedure finalizzate a ridurre il rischio di errori derivanti dall'inserimento manuale delle informazioni nella eCRF.

Poiché i dati verranno estratti manualmente dalle cartelle cliniche e successivamente trascritti nella eCRF (Excel su OneDrive), le misure adottate comprendono:

- Formazione preventiva degli incaricati dei centri clinici - Gli operatori preposti alla raccolta dei dati riceveranno indicazioni operative chiare tramite un data collection manual, che specificherà quali dati estrarre, come pseudonimizzarli e come inserirli nella eCRF, al fine di ridurre ambiguità e variabilità.
- Doppia verifica dei dati inseriti - Ogni centro clinico effettuerà una revisione interna dei dati inseriti nella eCRF, confrontandoli con la documentazione clinica originale per garantire la corrispondenza e correggere eventuali errori di trascrizione prima della validazione finale.
- Controllo centralizzato da parte del promotore - Fondazione ISAL, in qualità di promotore, eseguirà una verifica della coerenza e completezza dei dati caricati nell'eCRF, individuando eventuali



incongruenze, valori mancanti o dati sospetti. In caso di rilevazione di anomalie, lo sponsor richiederà chiarimenti e rettifiche al centro di riferimento tramite comunicazioni sicure e tracciabili.

- Tracciabilità delle modifiche - Ogni modifica effettuata a dati in eCRF sarà documentata e tracciata, consentendo di ricostruire in qualsiasi momento le correzioni effettuate e le motivazioni sottostanti.
- Criteri di esclusione dati errati - Qualora non sia possibile verificare la correttezza di un dato, questo non verrà incluso nelle analisi statistiche, al fine di garantire l'integrità scientifica dello studio.

Queste misure assicurano che i dati inseriti in eCRF siano fedeli alla documentazione clinica originale, riducendo al minimo il rischio di errori che potrebbero compromettere la validità dei risultati.

*Integrità e riservatezza dei dati<sup>15</sup>:* indicare le misure tecniche ed organizzative adottate per garantire la sicurezza dei dati rispetto ai trattamenti non autorizzati o illeciti, perdita, distruzione o danni accidentali, precisando quanto segue:

Al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, prevenendo trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché la perdita, la distruzione o il danneggiamento accidentale, sono state adottate misure tecniche e organizzative adeguate, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

#### 1. Misure organizzative

- Accesso controllato a dati: l'accesso a dati è consentito esclusivamente a personale autorizzato, identificato e adeguatamente formato, in base al principio di necessità e minimoprivilegio.
- Formazione del personale: tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei dati ricevono formazione specifica in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
- Gestione dei trasferimenti: i dati sono trasferiti tramite canali sicuri, utilizzando protocolli cifrati e password inviate attraverso canali separati.

#### 2. Misure tecniche

- eCRF protetta: l'inserimento dei dati avviene tramite una piattaforma elettronica (eCRF) con accesso protetto da credenziali univoci e meccanismi di autenticazione sicuri.
- Crittografia dei dati: i dati personali sono crittati sia in fase di trasferimento che, dove possibile, in fase di conservazione, per impedirne l'accesso da parte di soggetti non autorizzati.
- Backup periodici: vengono effettuati backup regolari su sistemi protetti per prevenire la perdita accidentale dei dati e consentire il ripristino in caso di incidenti.

Pergarantire l'integrità e l'affidabilità scientifica delle informazioni raccolte sono previste:

- procedure di verifica incrociata tra dati riportati nella documentazione clinica originale e quelli inseriti nella eCRF;
  - controlli di qualità periodici condotti dal promotore;
- sistemi di validazione automatica dei dati per ridurre errori di inserimento manuale.

Indicare se nel trattamento in qualche sua fase (specificare) i dati sono pseudonimizzati, e se con quali modalità<sup>16</sup>

La pseudonimizzazione dei dati sarà adottata come misura di sicurezza e minimizzazione dei dati personali. Fase di pseudonimizzazione: l'operazione viene effettuata al momento dell'estrazione dei dati dalle cartelle cliniche del paziente da parte dell'incaricato del centro clinico, prima dell'inserimento nella eCRF.

Modalità di costruzione del codice: Ad ogni paziente viene assegnato un codice alfanumerico univoco, generato in modo da non contenere informazioni identificative dirette (nome, cognome, codice fiscale, numero di cartella clinica). Il codice permette di collegare i dati clinici alla persona solo all'interno del centro clinico, che custodisce separatamente la chiave di corrispondenza tra il codice e i dati identificativi.

Gestione del processo: La correlazione tra codice e dati identificativi è accessibile unicamente al personale autorizzato presso il centro clinico. I dati caricati nella eCRF del promotore (Fondazione ISAL) saranno pseudonimizzati, senza alcuna informazione direttamente identificativa, garantendo che il promotore non possa risalire all'identità del paziente.

Misure di sicurezza tecniche e organizzative: Conservazione separata e protetta della chiave di decodifica;



Accesso ai dati e ai codici regolamentato da credenziali univoche e autenticazione a due fattori; Trasferimento dei dati pseudonimizzati tramite canali cifrati sicuri; Tracciabilità di ogni accesso o modifica ai dati pseudonimizzati nella eCRF.

Indicare se nel trattamento in qualche sua fase (specificare) i dati sono crittografati, eseguendo quali modalità (ovvero quale sistema di crittografia è utilizzato)<sup>17</sup>

Nel corso dello studio, i dati non vengono crittografati nella fase di raccolta e gestione locale presso i singoli centri, in quanto rimangono all'interno del perimetro di titolarità del centro e sono protetti da misure di sicurezza fisiche e logiche. I dati vengono invece pseudonimizzati e, al momento del trasferimento al promotore (Fondazione ISAL), sono trasmessi attraverso la piattaforma OneDrive for Business (Microsoft 365), che utilizza crittografia AES a 256 bit per i dati a riposo e protocollo TLS/SSL per i dati in transito, garantendo la protezione contro accessi non autorizzati durante comunicazioni e archiviazione sul cloud.

Insomma, la crittografia è quindi applicata:

- In transito: tramite protocollo TLS/SSL (Transport Layer Security).
- A riposo (sul cloud): tramite crittografia AES-256, come previsto dall'infrastruttura Microsoft 365.

Indicare se nel trattamento in qualche sua fase (specificare) i dati sono anonimizzati, eseguendo quali modalità<sup>18</sup>

Nel presente studio, i dati personali non saranno anonimizzati durante le fasi di raccolta, gestione e analisi iniziale, in quanto è necessario mantenere l'associazione con i codici pseudonimizzati per garantire la tracciabilità, la verifica della qualità e la completezza dei dati.

Tuttavia, in vista della pubblicazione dei risultati aggregati, i dati saranno trattati con tecniche di anonimizzazione statistica, finalizzate a impedire qualsiasi possibilità di reidentificazione dei singoli pazienti. Fase di anonimizzazione: avverrà nella fase finale dello studio, prima della produzione di dataset destinati alla pubblicazione o a condivisione esterna dei risultati.

Tecniche utilizzate:

- Generalizzazione degli attributi: i dati individuali saranno aggregati o sintetizzati riducendo il dettaglio specifico (ad esempio, intervalli di età, categorie generali per comorbidità o dosaggi).
- K-anonimo: ogni record individuale sarà raggruppato con almeno  $K = 4$  altri soggetti con caratteristiche simili, in modo da garantire che nessun dato possa essere ricondotto a un singolo individuo.
- Soglia minima di sicurezza: tutti i valori presentati nei dataset pubblici rispetteranno la regola della soglia, assicurando che le informazioni siano riferibili a gruppi di almeno quattro partecipanti, eliminando la possibilità di identificazione diretta o indiretta.

Questa procedura garantisce che, al momento della diffusione dei dati, essi siano irreversibilmente de-identificati, senza possibilità di correlazione con le informazioni identificative originali, pur preservando l'utilità statistiche dei risultati per la ricerca scientifica.

Indicare i criteri di profilazione per l'accesso ai dati<sup>19</sup>

L'accesso ai dati viene regolato attraverso un sistema di profilazione che definisce la profondità e l'estensione delle operazioni consentite a ciascun utente, in conformità ai principi di minimizzazione e necessità previsti dal GDPR.

I criteri adottati prevedono:

- Accesso limitato e differenziato per ruolo, in base alle specifiche responsabilità operative:
  - Responsabile dello studio: accesso completo ai dati, con possibilità di consultazione, modifica, caricamento e gestione dei permessi di altri utenti.
  - Collaboratori autorizzati: accesso solo in lettura e caricamento, senza possibilità di modificare o eliminare dati esistenti.
  - Amministratore IT: accesso tecnico alla piattaforma per finalità di manutenzione e sicurezza, senza possibilità di visualizzare il contenuto dei dati.
- Princípio del privilegio minimo (least privilege): ogni utente dispone solo delle autorizzazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle proprie mansioni.



- Controllo centralizzato dei messaggi tramite la piattaforma Microsoft OneDrive, che consente di:
  - assegnare e revocare i profili di accesso in modo puntuale,
  - tracciare le modifiche ai messaggi,
  - monitorare eventuali anomalie di accesso.
- Revisione periodica dei profili di accesso per garantire che le autorizzazioni rimangano sempre coerenti con le funzioni svolte.

In questo modo, la gestione dei dati avviene in un contesto sicuro e controllato, riducendo i rischi di accessi non autorizzati o di trattamenti non conformi.

Indicare se gli accessi sono tracciati<sup>20</sup>

Pergarantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati, vengono implementate le seguenti misure di gestione e controllo degli accessi:

- Autenticazione a due fattori (MFA) per un livello di protezione aggiuntivo durante l'accesso alla piattaforma.
- Tracciamento degli accessi (audit log) attivo su OneDrive, che registra:
  - identificativo dell'utente,
  - data e orari di accesso,
  - tipologia di operazioni volta (consultazione, modifica, download, eliminazione).

I log vengono conservati per un periodo di 180 giorni, in conformità alle impostazioni di Microsoft OneDrive e alle policy interne di sicurezza.

Tracciamento anche delle sole consultazioni, oltre che delle modifiche ai dati, al fine di garantire la completa rintracciabilità di ogni operazione.

Monitoraggio periodico dei log da parte del responsabile della sicurezza informatica per rilevare eventuali anomalie o accessi non autorizzati.

In questo modo, viene garantita la rintracciabilità e la responsabilizzazione di ogni attività svolta sulla piattaforma, a tutela dell'integrità dei dati dello studio.

Riguardo alla tracciabilità delle modifiche ai dati, essa non è garantita dal file Excel in quanto tale, bensì dalla piattaforma Microsoft OneDrive/SharePoint su cui la eCRF è ospitata. In particolare, il sistema registra automaticamente gli accessi ai file, le modifiche apportate, l'identità dell'utente che ha effettuato l'operazione, la data e l'ora della modifica e la cronologia delle versioni del file (version history). Attraverso la funzionalità di cronologia versioni, è sempre possibile visualizzare, se necessario, ripristinare una versione precedente del documento, consentendo quindi di risalire a chi e quando ha effettuato una modifica. Si precisa che il sistema conserva la versione precedente del file nel suo complesso; non è previsto un audit trail cella-per-cellula.

#### Log di accesso e modifica

I log di accesso e modifica sono consultabili tramite la cronologia versioni del singolo file, il pannello Attività del documento e, per gli utenti autorizzati, tramite il log di audit di Microsoft 365, che consente di tracciare eventi quali apertura, modifica, download e condivisione dei file.

Indicare con quale frequenza viene effettuato il backup dei dati<sup>21</sup>

Il backup dei dati viene garantito attraverso le funzionalità integrated del servizio Microsoft OneDrive, utilizzato come piattaforma di archiviazione e gestione della documentazione elettronica dello studio.

In particolare:

- Il sistema effettua backup automatici e continui, assicurando la protezione dei dati in tempo reale grazie alle replicazioni sui server di backup situati in data center conformi agli standard di sicurezza alle normative europee (es. ISO 27001, GDPR).
- È attivata la funzione di versioning, che consente di recuperare versioni precedenti dei file in caso di modifiche accidentali o cancellazioni.



- I dati sono protetti da crittografia sia in transito che a riposo, riducendo il rischio di accessi non autorizzati o perdite durante la trasmissione.

La frequenza di backup è costante e automatizzata, senza necessità di interventi manuali, garantendo così la continuità operativa e l'integrità delle informazioni.

Indicare se il sistema prevede misure contro virus e malware<sup>22</sup>

Il sistema utilizzato per la gestione dei dati, basato su Microsoft OneDrive, prevede misure integrate di protezione contro virus, malware e altre minacce informatiche.

In particolare:

- Protezione integrata di Microsoft 365: OneDrive utilizza sistemi di scansione automatica dei file per rilevare la presenza di virus o malware al momento del caricamento o della sincronizzazione.
- Antivirus e firewall aziendali: i dispositivi utilizzati dal personale autorizzato all'accesso ai dati presso i singoli centri clinici sono dotati di software antivirus aggiornato e firewall attivo per prevenire intrusioni esterne.
- Protezione in temporeale: i file sono monitorati tramite sistemi di rilevamento proattivo delle minacce basati su intelligenza artificiale, che identificano comportamenti sospetti e attivano automaticamente misure di contenimento.
- Crittografia end-to-end: i dati sono crittografati sia in transito che a riposo, riducendo il rischio di manipolazioni da parte di software malevoli.
- Aggiornamenti automatici di sicurezza: Microsoft rilascia regolarmente patch di sicurezza che vengono applicati automaticamente, garantendo la protezione costante del sistema.

Indicare se i dati sono trattati anche su supporti cartacei, e come questi sono gestiti<sup>23</sup>

I dati dello studio sono inizialmente consultati e raccolti dalle cartelle cliniche cartacee custodite presso ciascun centro clinico partecipante.

Le modalità di gestione sono le seguenti:

- Consultazione interna: l'accesso alle cartelle cliniche cartacee è consentito esclusivamente al personale sanitario autorizzato e direttamente coinvolto nello studio, nel rispetto delle procedure interne di ciascun centro.
- Trascrizione manuale nella eCRF: i dati relevanti finiti dello studio vengono riportati manualmente dal personale autorizzato dall'anagrafica cartacea alla piattaforma elettronica (eCRF), avendo cura di garantire l'esattezza e la completezza delle informazioni trasferite.
- Conservazione protetta: le cartelle cliniche cartacee rimangono archiviate presso i locali di competenza di ciascun centro clinico, in armadi chiusi a chiave o aree accessibili solo al personale autorizzato.
- Assenza di duplicazioni non necessarie: non vengono create copie cartacee aggiuntive di dati estratti, se non quando strettamente indispensabile e comunque nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
- Smaltimento sicuro: eventuali documenti cartacei temporanei (es. appunti di lavoro) vengono distrutti in modo sicuro, tramite tritazione o altri sistemi idonei, evitando che possano essere recuperati o consultati da soggetti non autorizzati.

#### DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Indicare come sono informati gli interessati al trattamento<sup>24</sup>

Per lo studio in oggetto, l'informativa agli interessati è acquisita ed il consenso avverrà secondo le seguenti modalità:

- Centrica e adottano il consenso preventivo - Nei centri in cui i pazienti, all'ingresso in struttura, firmano un consenso informato generale per l'utilizzo dei dati finali ricercas scientifica, tale consenso coprirà anche lo studio in questione.



- Centri che non adottano il consenso preventivo - Per i centri che non dispongono di questa procedura, sarà necessario informare direttamente il paziente e raccogliere il consenso specifico allo studio prima di inserire i dati nella eCRF.

Contatti per l'esercizio dei diritti: Nell'informativa sarà indicato come referente il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del centro di sperimentazione, a cui gli interessati potranno rivolgersi per esercitare i propri diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione).

Questa impostazione assicura il rispetto della normativa vigente e garantisce che venga trattato solo i dati per i quali vi sia consenso esplicito e valido, evitando situazioni di impossibilità o sproporzione come previste dall'art. 110 del D.Lgs. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679.

Indicare le ragioni per cui non è possibile informare gli interessati<sup>25</sup>

Gestione dei casi di pazienti deceduti, irreperibili o non contattabili - Non sono previste deroghe al consenso informato. Pertanto, i dati di pazienti deceduti, irreperibili o non contattabili non verranno acquisiti né utilizzati.

Indicare, per gli studi per i quali è possibile, come è acquisito il consenso da parte degli interessati<sup>26</sup>

Il consenso è acquisito informaticamente, sotto posta al paziente durante una visita presso il centro e adeguatamente spiegato al paziente stesso.

Indicare se il trattamento coinvolge soggetti qualificati come responsabili del trattamento<sup>27</sup>

Al momento dell'attivazione dei centri satelliti partecipanti allo studio sarà sottoscritto un accordo privacy per regolamentare il trasferimento/condivisione dei dati ai sensi del Regolamento EU 679/2016".

## GESTIONE DEI RISCHI<sup>28</sup>

### ACCESSO ILLEGITTIMO AI DATI

Nel contesto dello studio, le principali minacce individuate riguardano sia la fase di raccolta e inserimento dati che quelle di archiviazione, trasferimento e consultazione. Le minacce principali sono:

- Errore umano nella gestione dei dati (es. inserimento manuale errato o trascrizione scorretta dalle cartelle cliniche all'eCRF).
- Accesso non autorizzato da parte di personale interno non incluso nel team di ricerca.
- Utilizzo improprio delle credenziali, come condivisione di password o mancata log-out.
- Attacchi informatici esterni (es. hacking, phishing, malware, ransomware).
- Intercettazione dei dati durante il trasferimento, in caso di utilizzo di canali di comunicazione non protetti.
- Smarrimento o丢失 di documentazione cartacea o dispositivo contenenti dati.
- Eventi accidentali come incendi, allagamenti, guasti hardware che possano determinare perdita o compromissione dei dati.

Le fonti di rischio che potrebbero favorire l'accesso illegittimo ai dati sono:

- Fattori organizzativi
  - Insufficiente definizione di ruoli e responsabilità all'interno dei centri clinici.
  - Mancanza di adeguata formazione del personale sull'utilizzo delle sistemi di monitoraggio e sicurezza.
  - Procedure incomplete per la gestione di emergenze e incidenti di sicurezza.
- Fattori tecnologici
  - Vulnerabilità informatica dei sistemi utilizzati (es. eCRF, server, dispositivi locali).
  - Mancanza di crittografia o protocolli sicuri durante il trasferimento dei dati.
  - Assenza di sistemi di tracciamento (audit trail) per monitorare l'accesso ai dati.



- Fattorifisici
  - Accesso non controllato alle cartelle cliniche che cartacee e custodite nelle icone clinici.
  - Protezione inadeguata di locali o dispositivi contenenti dati sensibili.
  - Smarrimento o furto di documentazione o supporti informatici portatili.

Permitigare i rischi identificati sono state adottate specifiche misure tecniche e organizzative, tra cui:

- Controlli sugli accessi
  - Autenticazione con credenziali individuali e differenziate per profilo di autorizzazione.
  - Limitazione degli accessi alle cartelle cliniche ai soli operatori autorizzati.
  - Tracciamento degli accessi logici tramite audit trail, ovvero tecnicamente disponibile (es. Microsoft OneDrive).
- Protezione dei dati durante il trasferimento
  - Utilizzo di protocolli sicuri (es. PEC, canalicirati).
  - Separazione tra invio dei dati e comunicazione delle chiavi di cifratura.
- Misure di sicurezza informatica
  - Sistemi anti-virus e antimalware costantemente aggiornati.
  - Backup regolare dei dati con conservazione in ambiente sicuro.
  - Protezione dei dispositivi utilizzati per il trattamento (password, blocco automatico).
- Misure organizzative
  - Formazioni specifiche del personale coinvolto nel studio.
  - Procedure interne per la gestione delle cartelle cliniche che cartacee e per la trascrizione manuale dei dati.
  - Procedure per la gestione di eventuali data breach.

Considerando le misure tecniche e organizzative adottate, la **probabilità** che si verifichi un accesso illegittimo ai dati è valutata come **bassa**.

Tuttavia, la fase di trascrizione manuale ed il trasferimento costituisce un punto critico che richiede particolare attenzione.

In caso di accesso non autorizzato, le conseguenze sarebbero gravi, dato la natura sensibile dei dati sanitari trattati e il potenziale danno agli interessati (violazione della riservatezza e rischio di discriminazione). Tuttavia, tenendo conto delle misure di sicurezza già implementate e di quelle pianificate, il **rischio complessivo è stimato come limitato**, poiché mitigato dall'adozione di processi di pseudonimizzazione e dalla separazione tra dati identificativi e dati sanitari.

Il livello di rischio finale, considerando probabilità e impatto, si colloca in una fascia limitata, ma richiede un monitoraggio continuo, in particolare durante le fasi di inserimento manuale dei dati e di trasferimento verso il promotore, Fondazione ISAL.

## MODIFICHE INDESIDERATE DEI DATI

Le modifiche che possono portare a una modifica non autorizzata o indesiderata dei dati includono:

- Errore umano durante l'inserimento, modifica o cancellazione dei dati clinici nel studio.
- Malfunzionamenti tecnici del sistema informatico o delle apparecchiature utilizzate per l'elaborazione e l'archiviazione.
- Attacchi informatici mirati alla corruzione o alterazione dei dati, come ransomware o malware.
- Accessi non autorizzati che permettono la modifica dei dati da parte di soggetti esterni o interni non autorizzati.
- Eventi fisici imprevisti, come guasti hardware o problemi di rete, che possono corrrompere i file salvati.

Le fonti principali di rischio sono:



- Operatori interni (personale autorizzato) che, per errore o mancanza di formazione adeguata, possono effettuare modifiche non corrette.
- Difetti o guasti tecnologici, come crash dei server, danneggiamento di chiavi rigide o interruzioni improvvise di corrente.
- Software non aggiornati o privi di adequate protezioni, che possono essere esposti a cyberattacchi.
- Mancanza di procedure standardizzate per la gestione e la verifica della qualità dei dati inseriti.
- Eventi straordinari (es. calamità naturali o incendi) che possono compromettere l'integrità fisica dei server o dei supporti.

Sono previste le seguenti misure di prevenzione e mitigazione:

- Backup regolare e sicuro dei dati, con verifica periodica della possibilità di ripristino.
- Sistema di tracciamento (audit log) che registra ogni modifica effettuata, con indicazione dell'utente e dell'orario.
- Controllo degli accessi informatici tramite credenziali individuali e autenticazione API più fattori.
- Aggiornamento periodico del software anti-virus e virus per ridurre il rischio di malware.
- Procedure operativi standard (SOP) per l'inserimento e la gestione dei dati.
- Formazione periodica del personale per ridurre gli errori umani e migliorare la consapevolezza sulle buone pratiche di gestione dei dati.
- Verifica periodica dell'integrità dei dati tramite controlli di coerenza e validazione.

Grazie alle misure adottate (backup, controlli di accesso, formazione e monitoraggio), la modifica indesiderata avvenga è **limitata**.

**probabilità** che una

Il rischio residuo deriva principalmente da potenziali errori umani o guasti tecnici improvvisi.

L'alterazione dei dati clinici o di studio può compromettere l'affidabilità dei risultati, con conseguenze gravi dal punto di vista etico, clinico e scientifico. Tuttavia, le misure adottate riducono significativamente la possibilità che un errore o un attacco comporti una perdita di integrità irreversibile. Il mantenimento e il rafforzamento delle misure di sicurezza (backup frequenti, controlli di integrità, audit log) saranno fondamentali per mantenere il rischio limitato e sotto controllo.

## PERDITA DEI DATI

Le minacce che possono causare la perdita, il furto o la cancellazione non autorizzata dei dati includono:

- Attacchi informatici mirati, come ransomware o hacking, finalizzati alla distruzione o sottrazione dei dati.
- Errore umano, ad esempio cancellazioni involontarie o errate gestionate dei file.
- Guasti hardware o software, come malfunzionamenti di server, dischi rigidi o piattaforme medi archiviazione.
- Eventi fisici straordinari, come incendi, allagamenti, furti di dispositivi contenenti dati.
- Smaltimenti non corretti di supporti fisici (es. cartelle cliniche cartacee, hard disk).
- Mancanza di backup aggiornati, che puo rendere impossibile il ripristino dei dati.

Le principali fonti di rischio identificate sono:

- Postazioni di lavoro e dispositivi non adeguatamente protetti, come computer senza crittografia o lasciati incustoditi.
- Personale interno non formato o non pienamente consapevole delle procedure di sicurezza.
- Infrastruttura tecnologica vulnerabile, se non adeguatamente aggiornata o priva di sistemi di protezione avanzata.
- Trasferimenti non sicuri dei dati, che potrebbero spirla in circostanze durante la trasmissione.



- Archivicartaceinonadeguatamenteprotetti,accessibiliapersonenonautorizzate.
- Usoimpropriodidispositivimobili(es.laptop,USB)che possonoesseresmarritio rubati.

Le misure adottate per mitigare questi rischi includono:

- Backup regolari e sicure di dati, contest periodici di ripristino e conservazione in cloud Microsoft OneDrive con crittografia.
- Controllo degli accessi logici tramite credenziali individuali e autenticazione a due fattori.
- Audit log per tracciare tutte le operazioni di modifica e cancellazione.
- Protezione fisica degli archivicartacei all'interno di casse di sicurezza, con accesso consentito solo a personale autorizzato.
- Antivirus esistenti - malware aggiornati su tutte le postazioni di lavoro.
- Formazione del personale in merito alle procedure di sicurezza e gestione corretta dei dati.
- Smaltimento sicuro dei supporti fisici, tramite procedure di distruzione certificata.
- Utilizzo di connessioni sicure (es. VPN, protocolli critografati) per il trasferimento dei dati tra centri.

Alla luce delle misure di sicurezza implementate la **probabilità** che si verifichi un evento di perdita, furto o cancellazione non autorizzata è **limitata**, grazie alla presenza di backup regolari, controlli di accesso e sistemi di sicurezza informatica avanzati.

Le conseguenze di un evento di questo tipo potrebbero essere gravi, poiché la perdita di dati sanitari potrebbe compromettere la continuità dello studio, la sicurezza dei pazienti e la conformità normativa. Tuttavia, la presenza di backup e di procedure di ripristino riduce in maniera significativa la gravità effettiva dell'impatto. Il rischio residuo è quindi limitato, purché vengano mantenuti e monitorati costantemente i sistemi di backup, le procedure di sicurezza e la formazione del personale.

Schematipo aggiornato a Ottobre 2024

IL PREPOSTO ALL'TRATTAMENTO (vedi nota 1)  
(nome/cognome)

Renato Vellucci

FIRMA	 RENATO VELLUCCI 20.12.2025 10:28:09 UTC	Data      20 dicembre 2025
-------	--	----------------------------



<sup>1</sup> Il Preposto al trattamento, in Azienda, è, per quanto riguarda gli studi, il PI. L'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 prevede che, tra le persone autorizzate al trattamento (cfr. nota 6), il titolare possa individuare, per lo svolgimento di specifiche funzioni di coordinamento e orientamento nel trattamento dei dati, persone fisiche, che operano sotto la loro autorità, acio "espressamente designate". La persona fisica "espressamente designata", che coincide con la vecchia nozione di "responsabile interno del trattamento" (oggi il responsabile del trattamento è solo un soggetto esterno), è stata sinteticamente ridenominata dai diversi titolari, utilizzando varie espressioni (delegato, referente ecc.): in Azienda la si è definita Preposto, con termine derivato dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro, e che indica appunto un soggetto che sovraintende ad una data attività (a far intendere che il trattamento dei dati non è mai una attività sganciata da un concreto operare).

<sup>2</sup> Inserire titolo eccezione dello studio.

<sup>3</sup> Finalità del trattamento vale il suo scopo pratico. Occorre dunque indicare, posto che il trattamento è ovviamente funzionale alla esecuzione dello studio, oltre allo scopo di ricerca in sensu solito (es. "I dati sono trattati per scopo di ricerca in campo medico ..."), quali sono gli scopi che si intendono raggiungere con lo studio medesimo (es. scopo dello studio è verificare ..."). Qualora i dati vengano raccolti per una finalità ulteriore (es. cura, il che significa che saranno trattati anche con modalità identificativa), occorre integrare tale specifico elemento nell'informativa sul trattamento dei dati.

<sup>4</sup> Invia generali trattadi dati afferenti alle categorie particolari, es. relativi alla saluteogenetici, ed dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto). Oltre a questa indicazione più generica, categorica, occorre esplicitare i dati che vengono effettivamente raccolti; ciò può essere fatto con un grado maggiore (es. esiti di questo o quell'esame di laboratorio) o minore (es. esiti esami di laboratorio) di analiticità: è comunque preferibile essere più analitici possibile – questi elementi più puntuali sono normalmente già elencati nel protocollo - anche per motivare, se necessario, tali scelte in una prospettiva di minimizzazione (cfr. nota 12), cioè di una loro stretta funzionalità/indispensabilità rispetto allo studio.



<sup>5</sup> L'interessato è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali trattati: in uno studio, sono ad esempio i pazienti in esso arruolati, descritti attraverso le caratteristiche (es. di patologia, esiti, età) che li rendono in esso eleggibili. Occorre quindi indicare anche il range temporale entro il quale sivanno ad identificare i pazienti eleggibili allo studio (es. pazienti diabetici trattati dal 1995 al 2020).

<sup>6</sup> E' sufficiente indicare il numero dei componenti del gruppo di sperimentazione e le relative professionalità, senza indicazioni nominative. Per la persona espressamente designata, cfr. nota 1. La persona autorizzata al trattamento è la persona fisica – dipendente o collaboratore - sottoposta, per quanto concerne il trattamento dei dati, al Titolare (cioè l'Azienda), che tratta dati personali solo nella misura in cui sia stata acquisita e istruita: le istruzioni del limitano l'ambito di trattamento autorizzato, e precisano le modalità secondo le quali il trattamento deve essere effettuato. Nessun incaricato può trattare dati senza adeguate istruzioni (che sono un suo diritto), e nessun incaricato, ricevute le, può effettuare operazioni di trattamento ulteriori rispetto a quelle da esse consentite. Tali istruzioni, nell'ottica della responsabilizzazione del titolare (che consiste nell'applicare i principi previsti all'art. 5 del regolamento UE 2016/679, documentandone le modalità di applicazione), devono essere raccolte in una teca di nomina a firma del P.I. (atto che potrà essere anche riferito al gruppo di sperimentazione nel suo complesso, oppure, qualora i compiti, all'interno del gruppo di sperimentazione siano significativamente differenziati, essere più personalizzato e quindi nominativo).

<sup>7</sup> Quisipòfarriferimento:

- ad altri Centri di sperimentazione, che partecipano allo studio quali titolari autonomi o contitolari del trattamento (il Titolare del trattamento è il soggetto che individua una finalità, cioè uno scopo pratico, determina le modalità di trattamento dei dati necessarie per raggiungerlo; qualora finalità e modalità siano condivise, si può stabilire una condizione di contitolarietà, che deve essere formalizzata mediante un accordo redatto ai sensi dell'art. 26 del Regolamento);
- a soggetti (normalmente enti) che collaborano funzionalmente allo studio (es. un laboratorio esterno che effettua esami previsti dalla ricerca) ma che non assumono il ruolo di titolare del trattamento in quanto non hanno partecipato alla definizione delle finalità e modalità del trattamento – cioè alla elaborazione e condivisione del protocollo di ricerca - e che quindi devono formalmente individuarsi come Responsabili del trattamento (vedi nota 27).

Occorre elencare i soggetti che, in riferimento allo stato attuale dello studio (in alcuni studi multacentrici, ulteriori partecipanti possono aderire al progetto successivamente) con la loro esatta denominazione.

<sup>8</sup> Un trattamento di dati personali si traduce in un flusso di informazioni, che può coinvolgere vari spazi (es. banchi dati, soggetti ecc., che possono sostanziarsi in una serie di operazioni (es. la raccolta dei dati, per la quale occorre indicare come essi vengono selezionati e archiviati, ad es. in un foglio di raccolta o in un database; o la loro comunicazione, tra due o più titolari; le modalità di elaborazione ecc.). E' necessario indicare anche se i dati sono trasferiti all'interno di un stesso ambito di titolarità: il trasferimento del dato è nozione più ampia, e talvolta diversa, da quella della sua comunicazione, cioè della trasmissione del dato ad altro titolare; questa comporta spesso un trasferimento di dati (ma i dati possono essere comunicati anche mettendoli semplicemente a disposizione, senza trasmetterli); si ha trasferimento di dati se i dati sono trasferiti all'interno di un stesso ambito di titolarità (cioè ad es. da un server all'altro dell'Azienda, o verso un server di un soggetto che agisce per il titolare, quale responsabile del trattamento). Occorre precisare se i dati sono eventualmente trasferiti:

- nell'ambito dell'Azienda
- fuori dall'Azienda
- fuori dall'Italia
- fuori dall'Unione Europea

Il trasferimento del dato, soprattutto se effettuato al di fuori del proprio ambito di titolarità (che normalmente corrisponde ad un perimetro presidiato), può rappresentare un momento critico, che necessita l'adozione di misure di sicurezza tecniche e organizzative: di quelle appunto specificamente riferibili al trasferimento dei dati si richiede una breve descrizione. Il trasferimento dei dati (esclusi i dati genetici) deve essere effettuato con modalità sicura, anche con strumenti di cooperazione applicativa oppure utilizzando strumenti di messaggistica che utilizzino canali di comunicazione protetti (ivi compresa la PEC), oppure, se



si utilizzano sistemi di posta elettronica ordinaria, proteggendo l'allegato con tecniche di cifratura e rendendolo accessibile tramite una password per l'apertura del file trasmessa separatamente; qualora lo studio ricoprenda dati genetici, non sarà possibile utilizzare la mail ordinaria ma solo strumenti di cooperazione applicativa o di messaggio istantaneo canali di comunicazione protetti (via compressa PEC), cifrando i dati e fornendo la chiave di decifrazione attraverso canali di comunicazione differenti da quelli utilizzati per la trasmissione dei dati. E' necessario richiamare eventuali agreement redatti per il trasferimento dei dati, e comunque documentare la valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento che è stata effettuata.

<sup>9</sup> Si distingue tra archiviazione e conservazione, indicando con la prima voce la temporanea allocazione dei dati nel corso dello studio, con l'altra quella effettuata nel periodo successivo al termine dello studio, prima della definitiva cancellazione o anonimizzazione dei dati (sono comunque operazioni che possono essere effettuate con continuità sul medesimo sistema). E' necessario individuare specificamente dove i dati vengono allocati, indicando anche il sistema o il data base utilizzato. Se per la loro successiva conservazione si utilizza, appunto, una banca dati diversa, occorrerà indicarla. In ordine ai profili di sicurezza, anche in relazione alla esattezza ed integrità dei dati, è inutile precisare che un foglio excel su un pc in locale non soddisfa i requisiti minimi (la D.P.I.A. non otterrà il parere positivo del Responsabile della Protezione dei dati aziendale, quando anche viene setta la messa in sicurezza, è certo che non sarà possibile ottenerela autorizzazione del Garante). Il sistema di archiviazione e conservazione dei dati di studio messo a disposizione dall'Azienda è RedCap; possono essere utilizzati strumenti diversi, ma che garantiscono, allo stesso modo, un tracciamento degli accessi e delle operazioni effettuate e garanzie contro virus, malware ecc.. Qualora venga utilizzata una piattaforma esterna, occorrerà procurarsi le relative informazioni tecnico-informatiche, da mettere agli atti della documentazione di studio (di tale documentazione si potrà offrire evidenza, allegandola o meno, nel presente documento); non è necessario che tale documentazione sia esaustiva da un punto di vista tecnico, ma deve essere tale da fornire informazioni sufficienti ad effettuare una minima valutazione di adeguatezza, anche con il supporto della componente tecnico-informatica aziendale.

<sup>10</sup> L'art. 5 (Principi applicabili al trattamento di dati personali) par. 1 del Regolamento prescrive analiticamente alcuni principi che assicurano l'adeguatezza del trattamento (cd. principi base del trattamento); la responsabilizzazione del Titolare consiste appunto nel rispettare i principi nell'entità in grado di dimostrare, con idonea documentazione (redatta prima dell'inizio del trattamento, nell'ottica della privacy by design e by default) di averli rispettati. Dunque, il titolare del trattamento è responsabile del rispetto dei seguenti principi:

- limitazione della finalità del trattamento;
- limitazione della conservazione dei dati;
- minimizzazione dei dati;
- esattezza dei dati;
- sicurezza dei dati (integrità e riservatezza).
- trasparenza del trattamento (riguarda anzitutto le informazioni sul trattamento messe a disposizione degli interessati, se ne parla alla sezione successiva relativa ai Diritti degli interessati).

<sup>11</sup> La base giuridica ordinaria del trattamento dei dati è la scopia di ricerca clinica e il consenso degli interessati, a seguito di idonee informazioni. Il consenso non è necessario se l'interessato non è contattabile, o se si tratta di studio previsto da una norma di legge/da una disposizione regolamentare/ dal diritto UE/dal programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12 bis del D.Lgs. 502/92.

Nel caso che non sia possibile informare l'interessato ed acquisire il consenso, esistono i casi di studio previsto da una norma di legge/da una disposizione regolamentare/ dal diritto UE/ dal programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12 bis del D.Lgs. 502/92, occorre riportare quanto segue (scegliendo il caso d'interesse):

- La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla legge (specificare), che ha previsto lo studio.
- La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla disposizione regolamentare (specificare), che ha previsto lo studio.
- La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla normativa UE.
- La base giuridica del trattamento è rappresentata dal programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12 bis del D.Lgs. 502/92 (specificare l'anno), che ha previsto lo studio.



Se il paziente non è contattabile - perché i dati di contatto sono stati perduti o non sono aggiornati, oppure il paziente è deceduto, o è preferibile non informarlo per motivi etici (es. il paziente non è informato sulla patologia di cui è affetto) – oppure se i contatti non sono gestibili per oggettiva impossibilità di carattere organizzativo (contattare i pazienti comporterebbe un impegno sproporzionato rispetto alle risorse disponibili), la base giuridica del trattamento, è rappresentata dal parere positivo del comitato etico competente a livello territoriale, nonché dalla applicazione di misure di garanzia sulla sicurezza del trattamento (che qui stiamo appunto specificando).

<sup>12</sup>Laminimizzazione dei dati si traduce appunto nella garanzia che i dati siano "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati", art. 5 paragrafo 1 c del Regolamento). Ovvio che tali requisiti non possano essere assolutizzabili, in quanto strettamente funzionali allo scopo di un dato studio: sarà comunque lecito utilizzare, tanto da un punto di vista qualitativo che quantitativo, soltanto le informazioni indispensabili per quel determinato studio. Chi valuta quali dati sono o meno necessari? Ovviamente il Titolare (e per esso, in un progetto di ricerca, il P.I.) che, nell'ottica della responsabilizzazione, dovrà argomentare e sostenere tale valutazione. Nel nostro caso occorre dunque dimostrare che i dati trattati, e già sopra elencati, sono soltanto quelli necessari alla realizzazione dello studio, e non altri.. E' di tale necessità – strettamente correlata alla razionalità dello studio da un punto di vista eminentemente scientifico - che deve essere databrevemente evidenza, anche soltanto indicando in sintesi che "i dati raccolti sono quelli indispensabili alla esecuzione dello studio". In relazione a certe tipologie particolari di informazioni, ad es. quelle relative alle origini razziali o alla appartenenza etnica, può essere opportuno offrire una motivazione più puntuale ed articolata.

<sup>13</sup>Un termine puntuale per la conservazione dei dati utilizzati per gli studi osservazionali non è previsto e dunque quello scelto deve essere motivato. Il termine deve essere commisurato allo scopo principale della conservazione dei dati, che è anzitutto quello di rendere possibili verifiche o controlli della base dati dello studio successivamente alla pubblicazione. Si consiglia di scrivere qualcosa di analogo a quanto segue:

Il termine di conservazione dei dati è fissato a ... (inserire il numero di anni ritenuto necessario) anni; si evidenzia la consapevolezza che la valenza normativa dei termini di conservazione previsti dalle disposizioni vigenti, sempre orientate a regolare gli studi interventistici, non è direttamente ed immediatamente prescritta per gli studi osservazionali, così che viene comunque chiamata in causa la responsabilizzazione del Titolare. Si è considerato opportuno applicare a questo studio osservazionale il termine di ... anni in quanto ...

Sesi utilizza il termine di prassi di 7 anni, la motivazione può essere resa come segue, sostituendo l'ultima frase:

Si è considerato opportuno applicare a questo studio osservazionale il termine di conservazione di 7 anni già previsto dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 200, riferibile ad un'prassi consolidata e soprattutto tenuta sufficiente in linea con le norme in relazione allo scopo di consentire eventuali controlli successivi sulla correttezza delle inferenze effettuate nella valutazione dei dati raccolti nel corso della ricerca. Il termine settennale è commisurato alla opportunità di conservare una base dati statistica per successive verifiche o richieste di precisazioni circa i risultati pubblicati.

Siricordachemediante l'informativa ex art. 130 ex art. 14 del Regolamento occorre indicare e comunicare ai soggetti interessati, che:

- sono raccolti solo i dati strettamente necessari per il perseguimento delle finalità;
- decorsi i termini di conservazione, i dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi (descrivendo i meccanismi per la cancellazione o anonimizzazione dei dati).

Se i dati sono conservati a tempo indeterminato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è necessario indicarlo e motivarlo, anche in riferimento a specifiche prescrizioni normative.

<sup>14</sup>In questo caso l'esattezza del dato non si intende riferita al suo aggiornamento, ma alle modalità con le quali i dati sono raccolti dalla documentazione originale e dunque duplicati, garantendone appunto l'esattezza rispetto a quella, per le finalità dello studio. Ovvio che misure di controllo sono menon necessarie quando l'estrazione da un database informatico avviene quasi automaticamente e sia seguita dall'inserimento



di dati parametri, rispetto alla copia manuale, per la quale occorre individuare una procedura di verifica e controllo.

<sup>15</sup> Ai sensi dell'art. 5 par. 2 del Regolamento, i dati devono essere "trattati in maniera da garantire un'adeguatezza e sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»)". Le politiche di sicurezza sono necessarie per evitare:

- la divulgazione di dati personali oltre l'accesso agli interessati non autorizzato o accidentale;
- la modifica non autorizzata o accidentale di dati personali (così che i dati sono modificati incompleti);
- la perdita della possibilità di accesso o distruzione accidentale o non autorizzata di dati personali. Occorre indicare, sinteticamente, le misure adottate da un punto di vista organizzativo, nonché quelle informatiche assicurate dal sistema sul quale i dati sono archiviati, anche attraverso il rimando alla relativa documentazione tecnica. E' ovvio che la modifica, la perdita o la non accessibilità di dati sono questioni che non attengono esclusivamente alla privacy, ma direttamente alla qualità del dato di ricerca.

<sup>16</sup> La pseudonimizzazione (non pseudo-anonimizzazione, come si trova in qualche protocollo) consiste nell'associare dei dati (es. quelli relativi alla salute del partecipante allo studio) ad una informazione di carattere non identificativo (ades.uncodice), sostituendo con essa quella di carattere identificativo, ades. il nome/cognome dell'interessato, mantenendone riservata, conspecifiche misure di sicurezza, la correzione tra dato identificativo e dato non identificativo (tra anagrafica e codice). Essa è una operazione di trattamento che si traduce in una misura di sicurezza e di minimizzazione dei dati. Non ogni codificazione può tradursi in una pseudonimizzazione dei dati: non lo è certo l'utilizzo del codice fiscale (ben più identificativo del mero nome giuridico), ma neppure un codice che sia conosciuto al di fuori del gruppo di sperimentazione (es. il numero nosologico o simile, anche a livello di singolo reparto).

Occorre descrivere come è costruito il codice, e come è strutturato e gestito il processo di pseudonimizzazione dei dati, cioè in quale fase dello studio si attua. Comunque, se si crea un elenco, e questo ha una analogia (ades.alfabetica o cronologica), non è sufficiente togliere l'anagrafica ed inserire ades. de codici progressivi, occorre che siano non sequenziali e randomizzati (almeno se l'estrazione dei dati è eseguibile una seconda volta con identici risultati). Insomma, il codice di pseudonimizzazione non può contenere elementi oggettivi – informativi o di carattere procedurale – che rendano possibile una identificazione dell'interessato a prescindere dalla chiave di pseudonimizzazione. Si può scrivere quanto segue:

La pseudonimizzazione dei dati avverrà attraverso l'assegnazione di un codice. I dati personali sono trattati in associazione con questa informazione non direttamente identificativa, e la correlazione tra questa e i dati identificativi dell'interessato è conservata separatamente, accessibile al solo personale coinvolto nello studio, assicurandone, con idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, la riservatezza. I codici di pseudonimizzazione sono costruiti secondo la seguente modalità: ..... I dati sono pseudonominizzati .... (*indicare in quale fase avviene la pseudonimizzazione dei dati*).

<sup>17</sup> Occorre precisare se i dati, in qualunque momento del processo (es. trasferimento o comunicazione, oppure archiviazione, sono cifrati, e con quale tecnica.

<sup>18</sup> Si ricorda che, per un'anonimizzazione così riferita a una tecnica che si applica ai dati personali finali, ottenere una loro deidentificazione assoluta e irreversibile. In pratica, il dato anonimizzato non potrà più essere, in nessun contesto di trattamento, neppure in quello originario, riconosciuto all'interessato. In pratica, un set di dati privato dell'anagrafica non è, come secondo la nozione etimologica o di senso comune, un dato anonimizzato: è, piuttosto, un dato personale non immediatamente identificativo. Un set di dati è anonimizzato solo quando è definitivamente e irreversibilmente privato, anche prospetticamente, di una possibilità di raccordo con la relativa anagrafica, nel senso che questa non è più recuperabile (e non è dunque più possibile una reidentificazione, cioè la eventualità che, partendo da dati erroneamente ritenuti anonimi, si riesca a recuperare informazioni identificative degli interessati, sia direttamente, sia tramite metodi di correlazione e deduzione).



Con questi presupposti, il dato anonimo/anomizzato ben raramente può essere rappresentato in uno studio non nella fase conclusiva, quando si aggregano i dati in vista della pubblicazione degli esiti. La procedura con cui si anonimizzano i dati in vista della pubblicazione deve essere descritta; ordinariamente, non essendo auspicabile, in uno studio clinico il ricorso a tecniche di randomizzazione, che consistono nella modifica della veridicità dei dati, si ricorrerà a tecniche di generalizzazione, consistono nel generalizzare gli attributi delle persone interessate, diluendo i livelli di dettaglio. Si utilizzerà di solito, tra queste, il K.- Anonimato, tecnica volta ad impedire l'individuazione di persone interessate mediante il loro raggruppamento con almeno K altre persone (K=valore di soglia). Secondo la regola della soglia, le persone cui si riferiscono i dati si considerano non identificabili se il loro numero è superiore ad un certo valore prestabilito (valore di soglia). Il valore minimo ordinariamente attribuibile alla soglia è pari a tre (ma nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di sensibilità delle informazioni, e dell'effettivo rischio di danno ad esse correlate). La regola della soglia sottende che il valore originale X possa essere riferito non solo Caio, ma anche a Tizio, Tazio e Sempronio. La relazione biunivoca tra il valore X ed una (una sola) persona fisica viene così meno. Occorre indicare come si procede quando una tipologia di informazione resta sotto la soglia minima.

<sup>19</sup> La profondità di accesso indica il quantum di accessibilità ai dati che è riconosciuto ad una determinata persona autorizzata al trattamento (cfr. nota 6); essa deve riguarda tanto la quantità e la tipologia di informazioni accessibili, che le operazioni (lettura, scrittura, cancellazione, elaborazione ecc.) eseguibili sui dati. Tutte queste prerogative sono connesse ad uno o più profili di autorizzazione (e, relativamente e simmetricamente, di protezione dei dati), che si chiede – qualora plurali - di elencare e descrivere nei loro contenuti.

<sup>20</sup> Il tracciamento degli accessi, con finalità di sicurezza e controllo, può riguardare tanto operazioni che modificano la consistenza dei dati che la loro mera consultazione. Tale tracciamento si traduce nella conservazione, per un certo periodo di tempo, di file log (il log file è appunto un file che contiene un elenco cronologico delle attività svolte da un sistema operativo, da un database o da altri sistemi, per permettere una verifica successiva). È richiesto di specificare, appunto, se sono tracciati gli accessi degli utenti e degli amministratori, se sono tracciati anche gli accessi in consultazione, se sono tracciati i riferimenti temporali degli accessi, per quanto tempo gli eventuali file di log sono conservati. Il tracciamento degli accessi, con la registrazione delle operazioni effettuate, in particolare di modifica dei dati, è una misura essenziale per garantire la sicurezza dei dati, in particolare la loro esattezza ed integrità. Per quanto riguarda la documentazione cartacea, si deve indicare se si procede o meno ad un controllo degli accessi fisici.

<sup>21</sup> Tra le misure che ostano alla perdita, totale o parziale, dei dati, vi è il backup, che può essere eseguito con una diversa frequenza. Si chiede di precisare se il backup dei dati è assicurato, e con quale tempistica.

<sup>22</sup> Il termine malware indica un programma che è stato progettato per danneggiare un computer; è una sorta di genere ampio, rispetto alle specie quale trojan, virus ecc.. Un virus è un malware che tende a danneggiare file e dati.

<sup>23</sup> La gestione dei supporti cartacei, in questo caso, riguarda la loro archiviazione sicura e la loro accessibilità. Si ricorda che, anche se il trattamento è solitamente effettuato con strumenti elettronici, laddove presente l'acquisizione del consenso è quasi sempre effettuata utilizzando supporti cartacei.

<sup>24</sup> La modalità ordinaria è la messa a disposizione dell'interessato dell'informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

<sup>25</sup> Qualora non sia possibile o opportuno informare gli interessati e acquisirne il consenso occorre non solo attestarne ma documentarne e comprovarne i motivi tra i seguenti:

- ✓ motivi etici riconducibili alla circostanza che l'interessato ignora la propria condizione e l'informativa comporterebbe la rivelazione di notizie la cui conoscenza potrebbe arrecare un danno materiale o psicologico agli interessati stessi;
- ✓ motivi di impossibilità organizzativa, nel senso che gli interessati, all'esito di ogni ragionevole sforzo compiuto per contattarli (anche attraverso la verifica dello stato invitato, la consultazione dei dati riportati nella documentazione clinica, l'impiego dei recapiti telefonici eventualmente forniti, nonché l'acquisizione dei dati di contatto presso l'anagrafe degli assistiti della popolazione residente) risultino essere al momento dell'arruolamento nello studio deceduti o comunque non contattabili, e la mancata considerazione dei dati riferiti a questi, rispetto al numero complessivo dei soggetti che si intende



coinvolgerenellaricerca,produrrebbeconseguenze significative per lo studio interminidialterazione dei relativi risultati (avuto riguardo ai criteri di inclusione previsti dallo studio, alle modalità di arruolamento, alla numerosità statistica del campione prescelto, nonché al periodo di tempo trascorso dal momento in cui i dati riferiti agli interessati sono stati originariamente raccolti).

Alcuni esempi:

- irreperibilità e/o oggettiva impossibilità organizzativa dovuta alla limitata disponibilità di indirizzi completi ed aggiornati dei pazienti;
- irreperibilità e/o oggettiva impossibilità organizzativa dovuta all'elevata percentuale di pazienti non più seguiti dal centro (di sperimentazione coinvolto);
- irreperibilità e/o oggettiva impossibilità organizzativa dovuta all'elevato intervallo di tempo tra il primo accesso del paziente al centro (di sperimentazione coinvolto) ed il data entry dello Studio;
- impossibilità organizzativa e/o di fatto dovuta alla lontananza geografica dei pazienti che rende eccessivamente difficoltoso e costoso il loro ritorno al centro (di sperimentazione coinvolto) per le procedure di consenso, unitamente alla difficoltà di interagire con l'ausilio di strumenti elettronici da parte di pazienti anziani o aventi poca dimestichezza con le attrezzature elettroniche/informatiche;
- decessodelpaziente;
- intervenuta incapità di intendere e/diverredovuta all'aggravarsi dello stato clinico;
- sforzo oggettivamente sproporzionato rispetto agli obiettivi dello Studio che rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca.

Comunque, nel caso in cui informare gli interessati risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, oppure rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, occorre documentare le valutazioni effettuate e le evidenze raccolte per sostenere ciò, anche con riferimento a dati statistici (ad es. circa la mortalità della patologia oggetto dello studio) e, se del caso, i tentativi di contatto effettuati e il loro esito percentuale risultato di pazienti arruolabili, oppure l'impegno di risorse materiali ed umane che, in riferimento al numero di pazienti da contattare, rende l'operazione non sostenibile dal punto di vista organizzativo. Occorre inoltre predisporre una informativa ex art. 14 del Regolamento, articolo che riguarda appunto le informazioni da mettere a disposizione dei pazienti non contattabili (nel caso dei defunti, dei loro avventicauza) come previsto dall'art. 6 delle Regole diontologiche per trattamenti statisticici diretti a circoscientifica...; l'informativa sarà pubblicata in una sezione dedicata del sito istituzionale pertanto la durata dello studio stesso (nel caso di pazienti defunti, a beneficio di familiari ecc.). Nell'informativa occorre indicare il soggetto cui sarà possibile rivolgersi, nel Centro di sperimentazione, per far valere i diritti degli interessati; si indica ordinariamente il responsabile aziendale della protezione dei dati, rpd@aou-careggi.toscana.it , 3666823917.

<sup>26</sup> Il «consenso al trattamento» è qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile, con la quale l'interessato manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Il consenso, in quanto “manifestazione di volontà”, deve appunto manifestarsi, ed è dunque prestato mediante un atto positivo inequivocabile, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò può comprendere la selezione di un'apposita casella in un software ma qualsiashiedichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l'interessato accetta il trattamento proposto. Non configura pertanto consenso il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle. Ad ogni modo, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso.

<sup>27</sup> E' Responsabile del trattamento il soggetto esterno rispetto al titolare che tratta dati personali –cioè per le finalità – del titolare, secondo le modalità da questo indicate. Ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 del Regolamento tale incarico deve essere formalizzato in un contratto o altro atto giuridico, che precisi la materia disciplinata durante il trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento; tale atto deve essere redatto in modo tale che il responsabile tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento.



<sup>28</sup> La parte conclusiva della DPIA, dopo la descrizione del trattamento e delle misure tecnico-organizzative individuate a garanzia della sua adeguatezza, è quella propriamente dedicata alla valutazione circa la sostenibilità dei rischi individuati. Tali rischi si articolano in riferimento alla perdita:

- diriservatezzadeidati
- diintegritàdeidati
- didisponibilitàdeidati

La stima conclusiva della probabilità e gravità di ogni tipo di rischio è da indicarsi nei seguenti termini:

- indefinita
- trascurabile
- limitata
- importante
- massima.

Ogni valutazione sintetica deve essere adeguatamente motivata.

Qualora si utilizzi REDCAP; è possibile limitarsi ad indicare quanto segue:

#### *Accesso illegittimo a dati*

Sebbene la gravità del rischio possa essere considerata di medio livello, vista la specificità e le caratteristiche dei dati sensibili trattati, la probabilità del rischio si ritiene trascurabile. I dati sono infatti pseudonimizzati e separati dalle informazioni anagrafiche dei pazienti; il server che ospita il database è accessibile esclusivamente attraverso il protocollo https (TLS) con esclusione di ogni accesso di altro tipo (SMB, FTP o altri). Gli accessi sistematici di servizio (per manutenzione o aggiornamenti software) sono consentiti solo attraverso protocolli criptati (ssh o simili) e soltanto da rete intranet AOUC. Eventuali necessità di accessi da internet sono veicolate attraverso VPN.

Le credenziali amministrative sono in possesso del solo personale interno autorizzato.

Le credenziali di gestione dell'applicativo sono personali e lasciate a isolidi pendenti autorizzati che sono stati istruiti riguardo alla loro corretta custodia.

#### *Modifiche indesiderate a dati*

La probabilità del rischio di modifica indesiderata dei dati può essere ritenuta trascurabile, anche alla luce delle misure pianificate. La gravità del rischio è stimata di medio livello.

I dati vengono sottoposti a backup giornaliero, con possibilità di rapido restore in caso si verifichi una modifica indesiderata. L'accesso in scrittura ai dati è riservato a selezionati utenti, ed avviene attraverso interfacce che minimizzano la probabilità di errore.

#### *Perdita dei dati*

La probabilità di perdita dei dati è estremamente bassa, mentre l'eventuale danno sarebbe molto elevato. La stima considera le strutture hardware ridondante sulle quali si fonda il sistema, le procedure di backup sistematico e la resilienza intrinseca del data center che ospita l'applicativo.

Per gli eventuali dati loss causati da operatori infedeli, valgono le considerazioni dei punti precedenti.